

Spett.le  
**ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A.**  
VIA VITTORIO VENETO N. 2/2A  
42021 BIBBIANO (RE)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI CASSONETTI DAL TERRITORIO SERVITO DA REA SPA COMPRESO L'ACQUISTO DEGLI STESSI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO - CIG: 8834776FC7**

Con riferimento alla Vs. richiesta di autorizzazione al subappalto di cui alle comunicazioni pec del 02/12/2021 e del 06/12/2021, siamo con la presente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ad autorizzare il subappalto nei confronti di:

**ATI – Società Cooperativa** con sede legale in via Barbieri 17 D-E – 50051 Castelfiorentino (FI), partita iva 03526910488, codice fiscale 03526910488 per il servizio di rimozione dei cassonetti presenti sul territorio gestito da REA S.p.A. per l'importo di euro 19.061,50 corrispondente al 19,06% dell'importo contrattuale.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura, anche con riferimento al subappaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente

dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione anche con riferimento al subappaltatore, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

La Committente si riserva di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti.

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato.

Cordiali saluti

Rosignano Solvay lì, 07/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Mannari Leonardo